

1. Prestazioni aventi lo scopo di aiutare la famiglia a sostenere gli oneri per il mantenimento dei figli disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 20 anni compiuti, che rientrano nella definizione di « prestazioni familiari» di cui all'art. 1, lett. u), i), del regolamento n. 1408/71.
2. L'art. 73 del regolamento n. 1408/71 mira ad evitare che uno Stato membro possa negare certe prestazioni familiari a motivo della residenza dei familiari del lavoratore in uno Stato membro diverso da quello che eroga le prestazioni. Detto rifiuto potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il di-

ritto alla libera circolazione e costituirebbe perciò un ostacolo a tale libertà. Ne consegue che una condizione che obbliga il figlio del lavoratore, per fruire di talune prestazioni familiari, a tenersi a disposizione come disoccupato dell'ufficio del lavoro dello Stato membro erogatore delle prestazioni, condizione che può esser soddisfatta solo se il figlio risiede sul territorio di quest'ultimo Stato, rientra nella sfera d'applicazione di questa norma e va quindi considerata soddisfatta allorché il figlio si trova a disposizione, in quanto disoccupato, dell'ufficio del lavoro dello Stato membro nel quale risiede.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nel procedimento C-228/88 *

I -- Antefatti e fase scritta

Il signor Giovanni Bronzino, cittadino italiano, svolge da diversi anni un'attività lavorativa subordinata in Augsburg (RF di Germania). La moglie Assunta ed i figli risiedono in Ercolano (provincia di Napoli, Italia). Dal 1985 riceveva dalla Kindergeldkasse (Cassa assegni familiari), assegni per figli a carico per i figli Nicola, Salvatore, Nino e Anna, nati rispettivamente nel 1968, 1969, 1974 e 1982.

Nel marzo 1985 il Bronzino chiedeva assegni per figli a carico anche per i figli Rosa, Nunzia e Vincenzo, nati rispettivamente il

14 agosto 1964, il 7 giugno 1966 ed il 2 luglio 1967. Egli esibiva attestati dell'ufficio del lavoro di Ercolano del gennaio e del febbraio 1985, secondo i quali Rosa dal 16 agosto 1984, Nunzia dal 16 aprile 1982 e Vincenzo dall'8 gennaio 1985, erano stati ivi dichiarati come apprendisti o operai in cerca di lavoro (disoccupati).

Con provvedimento 11 aprile 1985 la convenuta respingeva la domanda. Essa motivava in sostanza che, a norma dell'art. 2, n. 4, del Bundeskindergeldgesetz (legge federale sugli assegni familiari per figli a carico, in prosieguo: « BKGG »), i figli che abbiano compiuto il 16° anno di età possono essere presi

* Lingua processuale: il tedesco.

in considerazione solo qualora si trovino nel territorio in cui vige il BKGG, in qualità di disoccupati e a disposizione dell'ufficio del lavoro.

Con sentenza 21 agosto 1986, il Sozialgericht di Augsburg accoglieva la domanda dell'attore e condannava la convenuta, previo annullamento del suo provvedimento, a versargli assegni per figli a carico per Rosa, Nunzia e Vincenzo. Il Sozialgericht autorizzava l'appello. Esso motivava la propria decisione sostenendo che l'obbligo che incombeva sull'attore di trasferire in Germania la residenza dei figli per poter aver diritto agli assegni di cui è causa è incompatibile con le norme del Grundgesetz (legge fondamentale), e con l'art. 73, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Considerato quanto precede il Bayerisches Landessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

« Se gli artt. 73, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, o altre disposizioni del diritto delle Comunità europee vadano interpretati nel senso che il lavoratore migrante ha diritto alle prestazioni familiari nello Stato in cui lavora anche se il familiare semplicemente non può iniziare o proseguire la formazione professionale, nel paese di residenza e secondo le norme di questo, per mancanza di posti, oppure si trova a disposizione dell'ufficio di lavoro in quanto disoccupato, mentre il diritto nazionale dello Stato di occupazione esige che queste condizioni siano soddisfatte nel suo territorio ».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte l'8 agosto 1988.

Adito in sede d'appello, il Bayerisches Landessozialgericht, dopo aver ritenuto che le norme di diritto tedesco dispongano in modo chiaro e preciso che gli assegni non possono essere concessi a chi aspira ad un corso di formazione professionale o sia disoccupato ed abbia la residenza in un altro Stato membro della Comunità, si chiede se norme del genere siano compatibili con gli artt. 3, n. 1, e 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Nell'ipotesi in cui la fictio stabilita da quest'ultimo articolo valga anche per altre circostanze che in genere sono connesse con la residenza (per esempio, l'iscrizione nelle liste di collocamento) e qualora gli Stati membri non possano liberamente creare diritti limitati al territorio nazionale, data la supremazia del diritto comunitario, debbono essere applicate le norme comunitarie.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte il signor Giovanni Bronzino, rappresentato da Luciano Fazi, Sozialsekretär, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jürgen Grunwald, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, il governo tedesco, rappresentato dai signori Martin Seidel e Meinhard Hilf, mandatarî del governo della RF di Germania, il governo olandese, rappresentato dal sig. Henri Johan Heineemann, vicesegretario generale del ministero degli Affari esteri, il governo portoghese, rappresentato dal sig. Luís Inez Fernandes e Sebastião Pizarro, rispettivamente direttore del servizio giuridico della direzione gene-

rale delle Comunità europee e vicedirettore del servizio delle relazioni internazionali e delle convenzioni sulla sicurezza sociale, e il governo italiano, in persona del prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello stato Pier Giorgio Ferri.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rinviare la causa dinanzi alla Corte in seduta plenaria, su domanda del governo tedesco (art. 95, § 2, del regolamento di procedura).

II — Normativa tedesca

Dal 1° gennaio 1985 l'art. 2, n. 4, del BKGG stabilisce quanto segue:

« I figli che hanno compiuto il 16° anno di età, ma non ancora il 21°, sono altresì presi in considerazione quando, sul territorio di applicazione della presente legge,

- 1) non possono iniziare o proseguire una formazione professionale per carenza di posti disponibili, o
- 2) sono a disposizione dell'ufficio del lavoro in quanto disoccupati.

Tale norma non si applica ai figli che ricevono mensilmente almeno 400 DM

- 1) quale regolare prestazione in denaro per inabilità al lavoro assoluta o professionale, invalidità o disoccupazione,

- 2) o a titolo di indennità transitoria secondo i principi che disciplinano il pubblico impiego o il trattamento dei militari,

- 3) oppure per un'attività lavorativa, previa detrazione delle imposte e delle trattate di legge.

Gli artt. 2, lett. a), e 3, seconda frase, si applicano per analogia ».

In base alle motivazioni addotte dal governo federale, per giustificare tale provvedimento,

« la carenza di posti di formazione professionale e la situazione sul mercato del lavoro possono comportare che dei giovani o non riescano subito a portare a termine la formazione professionale desiderata e non riescano a trovare lavoro nel periodo intermedio, o non trovino lavoro dopo aver concluso la loro formazione professionale. Poiché tali giovani — che hanno raggiunto generalmente la maggiore età — non si sono inseriti, a causa della loro situazione professionale anteriore, nel sistema di prestazioni dell'Arbeitsförderungsgesetz (legge sulla promozione del lavoro) al punto da essere presi in considerazione come aventi diritto all'indennità di disoccupazione o al sussidio di disoccupazione, essi continuano in generale ad essere economicamente a carico dei genitori come i giovani che frequentano ancora corsi di formazione. È pertanto opportuno che i genitori ricevano gli assegni familiari, anche se i figli hanno già compiuto i 18 anni come avviene per i giovani che si stanno ancora preparando ad una professione. Tale disciplina che completa la normativa sugli assegni familiari si applica so-

prattutto ai giovani che non hanno trovato posti di studio, di apprendistato o di lavoro dopo aver lasciato una scuola che ha loro fornito una formazione di carattere generale. In tal modo si garantisce che solo i giovani che sono a disposizione dell'ufficio del lavoro abbiano diritto ad assegni familiari ».

III — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Il *Bronzino* fa presente che gli assegni familiari tedeschi istituiti dal BKGG versati anche oltre il 16° anno di età del figlio sono prestazioni familiari destinate « a compensare il carico familiare » [art. 1, lett. u), i), del regolamento n. 1408/71] e debbono, pertanto, essere concessi a prescindere dal domicilio dei figli. Un'eccezione, o addirittura una disposizione particolare relativa ai figli che sono alla ricerca di lavoro, non è desumibile né dalla dichiarazione della RF di Germania né dall'allegato VI del regolamento n. 1408/71.

La Corte di giustizia ha dichiarato più volte che il principio comunitario della parità di trattamento (art. 7 del trattato CEE, art. 3 del regolamento n. 1408/71) « vieta non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, mediante l'applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato » (per ultimo, nella sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. 1986, pag. 1, in particolare pag. 25). L'art. 2, n. 4, del BKGG — anche se si applica senza tener conto della cittadinanza del lavoratore e dei membri della sua famiglia — riguarda in particolare, vista la sua natura, i lavoratori cittadini di un altro Stato membro la cui fa-

miglia è restata nel proprio paese d'origine e che debbono provvedere al mantenimento di quest'ultimo con quanto guadagnato nel paese in cui lavorano.

La *Commissione* ritiene che emerga dal disposto dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che il fatto che i familiari risiedano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato competente non può impedire né la nascita né il mantenimento del diritto alle prestazioni familiari di cui è causa.

Questa norma persegue lo scopo di proteggere i lavoratori ed i loro familiari dagli inconvenienti che potrebbero derivare dall'esercizio del loro diritto alla libera circolazione e dall'espletamento di un'attività lavorativa in diversi Stati membri. L'iscrizione nelle liste di collocamento presso un ufficio del lavoro tedesco, cui il BKGG all'art. 2, n. 4, subordina la nascita e il mantenimento del diritto alle prestazioni familiari, costituisce uno di tali ostacoli e può venir meno solo se l'iscrizione alle liste di collocamento in un altro Stato membro venga equiparata all'iscrizione nello Stato membro competente per la concessione della prestazione richiesta. Si tratta di una situazione simile a quella dei figli di lavoratori che studiano o seguono corsi di formazione professionale in uno Stato membro diverso da quello competente.

Infatti il diritto alle prestazioni familiari a favore dei figli che proseguono gli studi o una formazione professionale in uno Stato diverso da quello competente per il versamento delle prestazioni, viene mantenuto per lo stesso motivo che vale nel caso dei figli registrati come disoccupati in un altro Stato membro. Nell'un caso come nell'altro l'assegno familiare è necessario per aiutare

le famiglie a sostenere il notevole onere finanziario che comporta l'educazione dei figli e l'inserimento in un'ideale attività lavorativa. La prova che l'interessato si è messo a disposizione del mercato del lavoro in un altro Stato membro può ugualmente essere fornita con un certificato.

L'equiparazione dell'iscrizione nelle liste di collocamento in uno Stato membro diverso da quello che fornisce le prestazioni familiari si impone inoltre in forza del principio di parità di trattamento. Il requisito, oggetto della causa, di essere iscritto nelle liste di collocamento presso l'ufficio tedesco del lavoro è da considerare come una forma dissimulata di discriminazione, in quanto esclude proprio i lavoratori migranti stranieri dal beneficio del mantenimento del loro diritto alle prestazioni familiari. Mentre i figli dei disoccupati dei lavoratori tedeschi ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 2, n. 4, del BKGG vivono abitualmente nella RF di Germania e possono dunque ottenere la loro iscrizione nelle liste di collocamento presso un ufficio tedesco del lavoro, ciò non avviene nel caso di figli disoccupati dei lavoratori migranti stranieri che risiedono nel loro paese d'origine.

Risulta dalle statistiche sugli assegni familiari fornite dalla cassa assegni familiari della Bundesanstalt für Arbeit, ripartite secondo il luogo di residenza dei figli all'interno o all'esterno della Repubblica federale di Germania, che alla fine del 1984 più del 17% dei figli di cittadini di altri Stati membri residenti in Germania e aventi diritto alle prestazioni familiari tedesche vivevano all'estero, mentre i cittadini tedeschi i cui figli avevano la residenza all'estero rappresentavano solo lo 0,03% dei tedeschi aventi di-

ritto agli assegni familiari. Questi dati dimostrano gli effetti discriminatori delle norme di cui all'art. 2, n. 4, del BKGG.

La motivazione in base alla quale il sistema istituito dall'art. 2, n. 4, del BKGG, si ispira ad un principio generale di promozione del lavoro e attribuisce all'ufficio del lavoro gli strumenti per inserire i giovani in un processo di formazione professionale o nel lavoro non è convincente. Se un'argomentazione siffatta può giustificare l'imposizione di una condizione simile nel caso di prestazioni connesse con l'assicurazione contro la disoccupazione, viceversa, nell'ambito delle prestazioni familiari di cui è attualmente causa, tali considerazioni sono prive di qualsiasi pertinenza e non possono, pertanto, giustificare una disparità di trattamento.

Come si è già visto, la concessione di assegni familiari ha come finalità quella di aiutare finanziariamente le famiglie a sostenere le notevoli spese per l'educazione e la formazione dei figli. Come è dimostrato dall'art. 2, n. 4, del BKGG stesso, tale necessità di aiutare finanziariamente le famiglie incombe durante tutto il periodo di vita dei figli che precede l'ingresso nel mondo del lavoro, e qualunque sia lo Stato membro nel quale vivono i figli.

Il *governo tedesco* osserva che le prestazioni concesse ai sensi del BKGG sono prestazioni sociali classiche, attribuite nell'ambito di una politica della famiglia, che sono state notificate dal governo federale, in conformità all'art. 5 del regolamento n. 1408/71.

La normativa di cui al caso di specie si giustifica col fatto che la situazione lavorativa precedente di certi giovani non ha ancora permesso loro di essere inseriti nel sistema di prestazioni dell'*Arbeitsförderungsgesetz* (legge sulla promozione del lavoro) per poter fruire di assegni di disoccupazione o di sussidi di disoccupazione. L'art. 2, n. 4, del BKGG mira a colmare questa lacuna. La qualificazione di questa prestazione come assegno familiare, nell'ambito di un sistema di perequazione degli oneri applicato alla famiglia, trova spiegazione nel fatto che i giovani disoccupati che non hanno diritto agli assegni di disoccupazione o al sussidio di disoccupazione sono, generalmente, a carico dei genitori.

Si tratta dunque di prestazioni giustificate dall'attuale situazione critica dei giovani sul mercato del lavoro, che non sono più concesse quando viene offerto un posto di lavoro e che il legislatore ha il potere di sopprimere qualora ritenga che la situazione sul mercato del lavoro presenti una stabilità paragonabile a quella esistente nel periodo precedente il 1976.

I requisiti di cui all'art. 2, n. 4, del BKGG, che esigono la presenza sul territorio nazionale della persona che cerca lavoro, si spiegano con il fatto che le autorità tedesche non sono in grado di procurare ad una persona un lavoro se non quando questa si tenga a disposizione degli uffici di orientamento professionale o del lavoro nella RF di Germania. Gli uffici del lavoro di un altro Stato membro non sono d'altronde particolarmente motivati a procurare rapidamente e con priorità un lavoro all'interessato, visto che sanno che costui usufruisce di prestazioni che non debbono fornire essi stessi. Possono dunque essere tentati di procurare preferibilmente posti di lavoro ad altre persone che ne sono in cerca e che non usufruiscono di prestazioni paragonabili.

L'obiettivo di promozione del lavoro, perseguito dal legislatore, giustifica, di conseguenza, il legame tra la concessione di tali prestazioni e la presenza sul territorio nazionale, così come previsto dall'art. 2, n. 4, del BKGG.

Secondo il governo federale l'art. 73, n. 1, non ricomprende tutte le prestazioni fornite sotto forma di assegni familiari, ma unicamente gli « assegni familiari » che possono essere normalmente considerati come prestazioni destinate a compensare i carichi di famiglia ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, n. 1, lett. h), e dell'art. 1, lett. u), i), del regolamento n. 1408/71. Le prestazioni familiari tipiche sono concesse indipendentemente dal domicilio o dalla dimora abituale dei figli, posto che il lavoratore interessato abbia la sua residenza abituale nello Stato che fornisce le prestazioni. Prestazioni di tal genere non sono subordinate alla situazione sul mercato del lavoro bensì a condizioni che comportano, generalmente, un onere sociale per la famiglia del lavoratore (per esempio, formazione professionale o scolastica, handicap). Tali condizioni possono essere soddisfatte, nel caso dei figli, anche all'estero.

La Corte di giustizia, nella propria giurisprudenza, valuta le prestazioni finanziarie non in base alla loro qualificazione formale, ma, di volta in volta, a seconda dell'obiettivo reale perseguito da tale prestazione: sentenze 20 giugno 1985, Deak, punto 15 della motivazione (causa 94/84, Racc. 1985, pag. 1873), secondo cui un'indennità di disoccupazione concessa ad un giovane disoccupato non costituisce una prestazione connessa col vincolo familiare; 4 giugno 1987, Campana, punti da 9 a 12 della motivazione

(causa 375/85, Racc. 1987, pag. 2387), dove la Corte non ha riconosciuto come « prestazioni di disoccupazione », ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71, in via generale, tutte le prestazioni sociali che sono motivate da ragioni connesse con la politica del lavoro; 27 settembre 1988, Lenoir, punti 11 e 16 della motivazione (causa 313/86, Racc. 1988, pag. 5391). In tali sentenze la Corte ha operato una distinzione, in tema di prestazioni familiari, a seconda che queste servano in via generale a compensare i carichi di famiglia o siano legate a condizioni particolari che non possono essere soddisfatte che sul territorio nazionale cioè in un determinato ambiente sociale.

Ne consegue che, poiché le prestazioni di cui è causa sono formalmente solo assegni familiari, esse non sono ricomprese nell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, questo regolamento non può essere applicato in casi manifestamente non ancora disciplinati allo stato attuale del diritto comunitario. Il governo tedesco cita, in tal senso, la sentenza 9 luglio 1975, D'Amico (causa 20/75, Racc. 1975, pag. 891) e la sentenza 12 luglio 1979, Brunori (causa 266/78, Racc. 1979, pag. 2705), dove la Corte non ha tenuto conto, rispettivamente, di un periodo di disoccupazione trascorso in Francia (per avere diritto ad una pensione anticipata di vecchiaia nella RF di Germania) e di un periodo coperto da contributi assicurativi trascorso in Italia (per essere esonerato dall'obbligo assicurativo che grava in Germania sugli artigiani).

Secondo il governo tedesco il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non si applica in tale caso. L'attore nella causa principale non può avvalersi del diritto di cui trattasi solo perché i figli sono

iscritti in Italia e non nella RF di Germania presso gli uffici del lavoro competenti per l'attuazione dei provvedimenti previsti dall'Arbeitsförderungsgesetz. Tali considerazioni non hanno nulla a che vedere con la cittadinanza dell'attore o con quella dei figli. Anche se l'attore od i figli fossero cittadini tedeschi essi non avrebbero diritto a tali assegni familiari qualora i figli fossero iscritti nelle liste di collocamento di un altro Stato membro, poiché, anche in tale ipotesi, non ricorrono i requisiti di cui all'art. 2, n. 4, del BKG.

Neppure l'art. 2, n. 4, del BKG contiene una discriminazione indiretta vietata dal diritto comunitario, visto che esso trova giustificazione in ragioni connesse con la politica del lavoro.

Del resto una discriminazione dissimulata per motivi di cittadinanza non avviene che nel caso in cui, in via di principio, solo gli stranieri siano colpiti dalla disposizione di cui trattasi. Se è incontestabile che vivono all'estero molto più figli di cittadini stranieri che figli di cittadini tedeschi e che, quindi, le condizioni fissate dall'art. 2, n. 4, del BKG incideranno negativamente soprattutto sui primi, anche figli di famiglie tedesche possono soggiornare in via continuativa all'estero.

Ogni altra definizione di discriminazione dissimulata non è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale il divieto di discriminazione per motivi di cittadinanza non si applica a tutti i requisiti di nascita di un diritto che sono soddisfatti in un altro Stato membro (sentenza 24 aprile 1980, Conon, causa 110/79, Racc. 1980, pag. 1445, punto 6 della motivazione).

Secondo il governo tedesco il diritto comunitario non richiede che i provvedimenti volti a promuovere il lavoro siano applicati al territorio di altri Stati membri. L'art. 48 del trattato mira unicamente a garantire che tutti i lavoratori occupati in uno Stato membro fruiscono di provvedimenti generali di mutua assistenza, e l'art. 51, il cui obiettivo è quello di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, non può venire interpretato nel senso di imporre che tutti i requisiti per la nascita di un diritto ad una prestazione in materia previdenziale possono essere ugualmente soddisfatti all'estero.

Il regolamento n. 1408/71 istituisce, per provvedimenti in materia di lavoro, limiti al riconoscimento di fatti verificatisi all'estero (artt. da 67 a 71), cosa che è considerata dalla Corte di giustizia come compatibile con l'art. 51 del trattato. Ora, emerge da tali articoli che il fatto per un lavoratore di tenersi a disposizione degli uffici del lavoro di un altro Stato membro non è equiparabile al fatto di tenersi a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato in cui questi fa valere il suo diritto ad una prestazione sociale che rientra nella politica del mercato del lavoro.

Il *governo italiano* sostiene che una norma la quale dalla non residenza del familiare nel paese di occupazione fa discendere la perdita o la riduzione dei diritti del lavoratore si risolve in una clausola discriminatoria a danno del lavoratore medesimo in quanto persona che si avvale della libera circolazione nel territorio della Comunità.

Secondo il governo italiano, se si considerasse essenziale che l'iscrizione in un ufficio del lavoro o la frequenza di un corso di formazione professionale avvengano in Germania, la disposizione tedesca verrebbe ad as-

sumere una connotazione particolare, tale da porla in una posizione di equivalenza rispetto ad una « clausola di residenza ». Infatti, se una norma impone di tenere — come condizione di acquisto o di conservazione di un diritto — determinati comportamenti che possono essere materialmente osservati soltanto nel luogo dove il soggetto interessato ha la sua stabile dimora e se la norma identifica altresì in modo cogente il luogo di esecuzione dei comportamenti stessi, detta norma non può non apparire come una clausola di residenza stabilita in forma dissimulata.

Di conseguenza tale disposizione nazionale non potrebbe essere messa fuori gioco dal dettato dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella parte in cui rende irrilevante, ai fini della spettanza degli assegni, il luogo dove il familiare del lavoratore risiede.

Il principio dell' assimilazione dei territori può applicarsi alla protezione del lavoratore migrante (sentenza 15 ottobre 1969, S. Ugliola, causa 15/69, Racc. 1969, pag. 363, relativa alla valutazione del servizio militare).

Il *governo olandese* afferma che il lavoratore ed i membri della sua famiglia, per avere diritto agli assegni familiari, debbono soddisfare completamente le condizioni poste dalla normativa del paese di occupazione, restando inteso che solo eventuali requisiti di residenza relativi ai membri della famiglia non vengono considerati grazie al riconoscimento di una residenza fittizia.

Nel caso in cui il diritto agli assegni familiari per membri della famiglia disoccupati sia subordinato al requisito di un'iscrizione come disoccupato in cerca di lavoro presso

un ufficio del lavoro del paese di occupazione, la residenza fittizia di cui all'art. 73, n. 1, non implica, in alcun modo, l'obbligo di equiparare un'iscrizione presso un ufficio del lavoro in un altro Stato membro ad un'iscrizione presso un ufficio del lavoro del paese dell'attività lavorativa. Nessun'altra norma di diritto comunitario impone, d'altra parte, detta equiparazione.

Il *governo portoghese* sostiene che la residenza dei figli di un lavoratore migrante in un qualsiasi Stato membro è equiparabile alla residenza nello Stato membro competente. L'equiparazione risulta chiaramente dal diritto comunitario, tanto per motivi connessi alla protezione effettiva del principio della libera circolazione dei lavoratori (art. 48 del trattato e diritto derivato che lo integra) quanto per motivi inerenti al rispetto del principio di parità di trattamento in tema di previdenza sociale (art. 51 del trattato integrato dalle norme di diritto derivato).

L'argomento secondo il quale l'iscrizione presso un ufficio del lavoro situato sul territorio dello Stato membro competente è necessaria anche per i cittadini di questo Stato e per i cittadini degli altri Stati membri che vi esercitano un'attività lavorativa è solo apparentemente a favore del principio di parità di trattamento contenuto nel regolamento n. 1408/71. Infatti le difficoltà incontrate per soddisfare i requisiti di iscrizione presso un ufficio del lavoro del paese competente penalizzano molto di più i figli dei lavoratori migranti che risiedono sul territorio di un altro Stato membro. Questo stato di cose conduce ad una discriminazione dissimulata condannata molte volte dalla Corte di giustizia (vedasi per esempio la sentenza 15 gennaio 1986, nella causa 41/84, Pinna, Racc. 1986, pag. 1).

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore